

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1244

IN DATA 10-05-2010

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 D. Lgs. 59/05. Complesso I.P.P.C. della ditta PETTINATURA BIELLESE S.P.A. per l'unità locale di Vigliano Biellese, Via Milano 232 .

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: **PETTINATURA BIELLESE S.P.A.** *Stabilimento di Vigliano Biellese (BI)*

Sede Legale: Via Milano 232 – 13856 *Vigliano Biellese (BI)*

Sede Operativa: Via Milano 232 – 13856 *Vigliano Biellese (BI)*

Codice Impresa: 2201

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2897 del 26/07/2005 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al complesso IPPC "PETTINATURA BIELLESE" S.P.A. per l'unità locale di Vigliano Biellese, Via Milano 232.
- con Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 14/04/2008 la Provincia di Biella ha approvato il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato dal complesso I.P.P.C. "PETTINATURA BIELLESE" S.P.A. per l'unità locale di Vigliano Biellese, Via Milano 232.

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 26/01/2010, prot. n. 3965 del 27/01/2010, per il complesso I.P.P.C. "PETTINATURA BIELLESE" S.P.A., unità locale di Vigliano Biellese, Via Milano 232, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C. di cui al punto 6.2. dell'allegato I al D. Lgs. 59/05: "*Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno*".

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 7302 del 16 febbraio 2010;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nella riunione 2 Marzo 2010, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento;
- delle risultanze della prima ed unica seduta della Conferenza dei Servizi del 9 Marzo 2010, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad A.R.P.A. e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
2. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che successivamente alla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, il Gestore provveda tempestivamente ad inviare a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione dei dati emissivi.

Rilevato che il Dipartimento A.R.P.A. di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 9 Marzo 2010 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008.

Dato atto che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e ss. mm. e ii., e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05;

- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza:
 - ✚ Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
 - ✚ Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05 in capo alla "Pettinatura Biellese" S.p.A. di Vigliano Biellese (BI) per lo svolgimento delle attività I.P.P.C. cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

1 Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2897 del 26/07/2005, alla "Pettinatura Biellese" S.p.A., con sede legale ed operativa in Via Milano 232, Comune di Vigliano Biellese (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato alla tintura di fibre tessili, cod. attività IPPC 6.2. *Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.*

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 26/07/2010, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 152/06.
- 3 Di stabilire che si intendono confermati i parametri autorizzativi contenuti negli allegati all'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto (gli allegati riproposti nel presente atto mantengono l'ordine assegnato nel provvedimento originario).
 - 4 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
 - 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri I.P.P.C. relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
 - 6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 - 7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 - 8 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - 9 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
 - 10 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05;
 - 11 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:
 - ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008.
 - 12 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
 - 13 Di rendere disponibile copia fotostatica del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione al Comune di Vigliano Biellese (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'A.S.L. BI di Biella, al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ed all'Ufficio deposito Progetti I.P.P.C. di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E
AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

B -DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO I.P.P.C.	
Denominazione Società Madre : PETTINATURA BIELLESE S.P.A.	
Codice Azienda 2201	
Codice fiscale 01658740020	
Partita IVA n. 01658740020	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13856
	Comune: <i>Vigliano Biellese</i>
	Località:
	Indirizzo: <u><i>Via Milano 232</i></u>
	Tel e fax: 015-811675 / 513367 fax
	E-mail: pbv@bmm.it
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13856
	Comune: <i>Vigliano Biellese</i>
	Località:
	Indirizzo: <u><i>Via Milano 232</i></u>
	Tel e fax: 015-811675 / 513367 fax
	E-mail: pbv@bmm.it
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) E 420515 N 5045839
	Classificazione acustica del territorio del complesso: IV
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: 17131	
Attività IPPC: 6-2;	
Codice NOSE-P: 105.04	
Codice NACE: 17	
Codice SNAP 2 : 0406	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii 	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuno</i>	
Numero di addetti: 82	
<p>(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)</p>	

1. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad A.R.P.A. e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
2. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso I.P.P.C. in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che successivamente alla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, il Gestore provveda tempestivamente ad inviare a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione dei dati emissivi.

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel rispetto dell'art. 107 del D. Lgs 152/06 e ss. mm ii.
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs 59/05.